

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1142

Art. 1

1.1

BIANCHI

Al comma 1, sostituire le parole da: «le professioni sanitarie» fino alla fine del comma con le seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1º febbraio 2006, n. 43, con compiti di tutela della salute pubblica, di rappresentanza professionale nei confronti delle istituzioni e della collettività, di garanzia della qualità delle prestazioni professionali dei propri iscritti, nei confronti dei cittadini».

1.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, dopo le parole: «professioni sanitarie», cancellare fino al punto e sostituire con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1º febbraio 2006, n. 43, con compiti di tutela della salute pubblica, di rappresentanza professionale nei confronti delle istituzioni e della collettività, di garanzia della qualità delle prestazioni professionali dei propri iscritti, nell'interesse dei cittadini».

1.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, le parole: «di cui ai commi da 2 a 6», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 1º febbraio 2006, n. 43,».

1.4

SACCOMANNO

Al comma 1 sostituire le parole: «ai commi da 2 a 6» con le seguenti: «al comma 1 dell'articolo 1 della legge 1º febbraio 2006, n. 43».

1.5

BIANCHI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge, nel rispetto dell'autonomia dei singoli ordinamenti professionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento italiano e comunitario, disciplinano le professioni sanitarie al fine di:

- a) tutelare la salute del cittadino e della collettività;
- b) tutelare le prerogative professionali dei propri iscritti;
- c) favorire l'iniziativa professionale, la competenza e l'aggiornamento professionale degli iscritti per lo svolgimento di attività di interesse della collettività;
- d) valorizzare la funzione sociale della professione, quale risorsa prioritaria del settore sanitario, orientata al bene della persona e della collettività;

1-ter. L'esercizio delle professioni sanitarie deve svolgersi nel rispetto del principio della specifica professionalità e deve tutelare, ai sensi della presente legge, gli interessi collettivi e generali ad esso connessi nell'ordinamento italiano e ai fini dell'integrazione europea».

1.6

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge, nel rispetto dell'autonomia dei singoli ordinamenti professionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento italiano e comunitario, disciplinano le professioni sanitarie al fine di:

- a) tutelare la salute del cittadino e della collettività;
- b) tutelare le prerogative professionali dei propri iscritti;
- c) favorire l'iniziativa professionale, la competenza, l'aggiornamento e la formazione professionale degli iscritti per lo svolgimento di attività di interesse della collettività;

d) valorizzare la funzione sociale della professione, quale risorsa prioritaria del settore sanitario, orientata al bene della persona e della collettività».

1.100

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, IGNAZIO MARINO, SOLIANI

I commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

«2. I collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) e i collegi degli ostetrici sono trasformati in ordini professionali delle professioni infermieristiche e ostetriche».

1.101

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, IGNAZIO MARINO, SOLIANI

Sopprimere il comma 5.

1.7

D'AMBROSIO LETTIERI, GALLO, COSTA

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sono istituiti:

- a) l'ordine professionale delle professioni tecnico-sanitarie;
- b) l'ordine professionale delle professioni sanitarie della prevenzione».

1.8

SACCOMANNO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. È istituito l'ordine professionale delle professioni sanitarie della prevenzione».

1.9

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli ordini professionali e le federazioni nazionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, possono dotarsi degli statuti relativi alla loro organizzazione e predisposti ai sensi dell'articolo 6 della presente legge».

1.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Consulta regionale degli ordini provinciali)

1. In ogni capoluogo di provincia, per ciascuna professione, è costituita la "Consulta regionale degli ordini provinciali", composta da rappresentanti degli ordini professionali di cui alla presente legge e di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

2. Le consulte di cui al precedente comma hanno funzioni consultive nei confronti degli ordini provinciali e di rappresentanza nei confronti degli organi regionali.

Art. 1-ter.

(Disposizioni in materia di ordini)

1. Gli ordini professionali e le federazioni nazionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, non rientrano tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni».

Art. 2

2.100

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, IGNAZIO MARINO, SOLIANI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) albo della professione di ostetrico».

2.1

FOSSON

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico».

Conseguentemente al comma 3 sopprimere la lettera d).

2.2

D'AMBROSIO LETTIERI, GALLO, COSTA

Al comma 3, nell'alinea, dopo le parole: «Presso gli ordini delle professioni tecnico-sanitarie», sopprimere le seguenti: «e della prevenzione».

2.101

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, IGNAZIO MARINO, SOLIANI

Al comma 3, prima della lettera a), è inserita la seguente:

«0a) albo della professione sanitaria di tecnico di radiologia medica;».

2.102

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, IGNAZIO MARINO, SOLIANI

Al comma 3, lettera a), le parole: «di tecnico sanitario», sono sostituite dalle seguenti: «sanitaria di tecnico».

2.3

SACCOMANNO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Presso gli ordini delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 sono istituiti i seguenti albi:

a) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

b) albo della professione sanitaria di assistente sanitario».

Conseguentemente al medesimo comma sopprimere le lettere i) ed l).

2.4

D'AMBROSIO LETTIERI, GALLO, COSTA

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Presso gli ordini delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione di cui al comma 6 dell'articolo 1 sono istituiti i seguenti albi:

a) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

b) albo della professione sanitaria di assistente sanitario».

2.5

BIANCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Presso gli ordini delle professioni delle ostetriche e degli ostetrici è istituito il seguente albo:

a) albo della professione di ostetrica e di ostetrico».

2.6

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Presso gli ordini delle professioni delle ostetriche e degli ostetrici è istituito il seguente albo:

a) albo della professione di ostetrica e di ostetrico».

Art. 3

3.100

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

Al comma 1, la parola: «1000» è sostituita dalla seguente: «600».

3.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, sostituire il numero: «1.000» con il seguente: «500».

3.101

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Su richiesta di ciascuna regione è istituita la consulta regionale degli ordini di cui alla presente legge. Nei rapporti con l'amministrazione regionale sono conferite alla consulta le seguenti funzioni:

a) designare i rappresentanti dell'ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

b) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'ordine.

Lo statuto della consulta è approvato dalla maggioranza degli ordini interessati e il consiglio direttivo è composto dai presidenti degli stessi e, per ciascuna professione, dall'eletto che ha riportato il maggior numero di voti. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti. La costituzione della consulta è comunicata, con il relativo statuto, alla federazione nazionale e al Ministero della salute. Le spese di funzionamento sono a carico degli ordini territoriali interessati».

3.102

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministro della salute, sentite le rispettive federazioni nazionali e gli ordini interessati, può disporre, con proprio decreto, la modifica delle circoscrizioni, scorporando un ordine o accorpando più ordini, tenuto conto del numero degli iscritti e della sussistenza di ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico».

3.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le amministrazioni di appartenenza si faranno carico dei permessi da garantire a coloro che ricoprono i ruoli istituzionali di cui al comma 2».

3.0.100

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Attribuzioni degli organi)

1. Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea degli iscritti e sottopone a quest'ultima il bilancio preventivo ed il conto consuntivo per la relativa approvazione.

2. Il consiglio direttivo elegge e revoca tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Per la revoca il consiglio delibera a maggioranza assoluta. Deliberata la revoca il consiglio, mediante nuova elezione, provvede alla sostituzione del soggetto revocato. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano. Il consiglio può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero consiglio.

3. Al consiglio direttivo di ciascun ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare, tenere, aggiornare gli albi degli iscritti e pubblicarli entro il 31 marzo di ogni anno;

b) curare l'osservanza dell'ordinamento professionale e delle disposizioni concernenti la professione;

c) vigilare sulla conservazione del decoro e della indipendenza dell'ordine;

d) designare i rappresentanti dell'ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

e) favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale e professionale degli iscritti;

f) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'ordine;

g) costituire una commissione conciliativa, disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 14, composta da componenti dell'ordine e da rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori, con il compito di intervenire, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, ivi comprese valutazioni di spese e onorari, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancato accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse;

h) interpersi, se richiesto, nelle controversie tra sanitari per questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancato accordo, esprimendo il suo parere sulle controversie stesse;

i) stabilire, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine, una tassa annuale, onnicomprensiva per tutti i servizi erogati dall'ordine.

4. Contro i provvedimenti del consiglio direttivo nelle materie di cui alla lettera a) è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

5. Contro i provvedimenti del consiglio direttivo nella materia di cui alla lettera i), chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso all'assemblea degli iscritti che, convocata in adunanza generale, decide a maggioranza dei presenti.

6. Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, vigila sull'osservanza delle norme che regolano l'attività dell'ente nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione desumibili dal codice civile, con particolare riferimento all'assetto organizzativo e contabile adottato dall'ente ed al suo funzionamento. Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive. Negli ordini territoriali con numero di iscritti inferiore a cento le funzioni di controllo della tenuta dei conti e della gestione del bilancio possono essere affidati ad un solo revisore. Ai fini del contenimento dei costi, più ordini limitrofi possono eleggere un unico collegio dei revisori contabili.

7. L'assemblea degli iscritti è convocata almeno un mese prima dello svolgimento della seduta e delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 3-ter.

(Commissione disciplinare)

1. Presso l'ordine del capoluogo di regione è istituita, per ogni albo, la commissione disciplinare che giudica sui procedimenti disciplinari nei confronti dei sanitari iscritti all'albo salve, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi, nei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei regolamenti in vigore.

2. La commissione di cui al comma 1 giudica sui procedimenti disciplinari relativi agli iscritti agli albi di sua competenza. La commissione, composta da un numero di consiglieri doppio rispetto a quello degli albi, è eletta dagli iscritti agli stessi in occasione del rinnovo del consiglio direttivo e scade con esso. Non possono essere eletti coloro che si sono candidati alle elezioni del consiglio direttivo dell'ordine, nonché i consiglieri uscenti. La commissione si costituisce in collegio giudicante senza la partecipazione dei consiglieri appartenenti all'albo dell'incolpato.

3. In caso di ordine regionale, interregionale o nazionale la commissione è costituita da cinque membri eletti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 14 e da quattro membri sorteggiati dal consiglio tra gli iscritti all'albo che hanno dato la propria disponibilità in occasione della presentazione delle candidature.

Art. 3-quater.

(Elezioni degli organi)

1. Ogni consigliere rappresenta gli iscritti a tutti gli albi istituiti presso l'ordine. Il mandato dura tre anni a far data dall'insediamento.

2. Il consiglio direttivo è composto di tredici membri, se gli iscritti all'ordine non superano i cinquecento; di quindici se gli iscritti all'ordine superano i cinquecento ma non i mille e cinquecento; di ventuno se gli iscritti all'ordine superano i mille e cinquecento.

3. È garantita ad ogni iscritto, in merito ai reclami o alle irregolarità relative alle operazioni di voto, la possibilità di ricorrere secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.

4. Il consiglio dura in carica tre anni, e le procedure per la sua rielezione devono essere attivate entro il mese di novembre dell'anno in cui il consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno un mese prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per *telex* o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito *internet* dell'ordine. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.

5. La carica di componente del consiglio direttivo è incompatibile con qualsiasi altra carica esecutiva in partiti, sindacati, enti previdenziali, nonché con incarichi di governo anche regionale e locale e con le altre cariche elettive politiche.

6. Nella medesima sessione in cui è eletto il consiglio direttivo, sono eletti i componenti del collegio dei revisori contabili scelti tra i soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili. Ogni collegio dei revisori contabili elegge al suo interno il presidente.

7. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 14 sono stabilite le modalità e le procedure elettorali nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) elezione a scrutinio segreto;

b) elezione di ogni consigliere da parte di tutti gli iscritti senza distinzioni di albo di appartenenza;

c) elezione del consiglio direttivo su base proporzionale tra liste concorrenti, con una soglia di sbarramento al 10 per cento o con premio di maggioranza, tenendo conto delle diversità degli ordini, al fine di garantire la governabilità dell'ente;

d) presentazione della lista, ai fini della sua ammissibilità, da un numero di iscritti triplo rispetto a quelli da eleggere e previsione di un numero di candidati pari a quello da eleggere, che sono tratti dagli albi di appartenenza;

e) individuare gli eletti, per ciascuna lista, a partire da quella che ha ricevuto il maggior numero di voti, procedendo in ordine decrescente a partire da coloro che appartengono agli albi con il maggior numero di iscritti, assicurando comunque la presenza nel consiglio di almeno un iscritto per ogni albo;

f) eleggibilità di tutti gli iscritti nel caso in cui non venga presentata alcuna lista;

g) possibilità di effettuare le operazioni di voto, da svolgersi nell'arco di tre giorni consecutivi dei quali uno festivo, anche mediante voto elettronico certificato, con possibilità di istituire seggi decentrate. La votazione è valida quando abbia partecipato almeno un decimo degli iscritti;

h) assicurare da parte dell'ordine la tempestiva informazione circa le liste;

i) riconoscimento dell'elettorato, attivo e passivo, agli iscritti in regola con i contributi;

l) possibilità dell'esercizio del voto per corrispondenza per le elezioni degli ordini interprovinciali, regionali, interregionali e nazionali.

8. Il ricorso avverso i risultati delle elezioni è presentato alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide entro tre mesi.

Art. 3-quinquies.

(Scioglimento del consiglio direttivo)

1. I consigli direttivi possono essere sciolti, previa diffida, qualora non siano in grado di funzionare regolarmente, su proposta del consiglio nazionale delle rispettive federazioni nazionali, che deve deliberare con la maggioranza qualificata dei due terzi. In caso di inerzia da parte del consiglio nazionale provvede d'ufficio il Ministro della salute sentito il comitato centrale delle relative federazioni.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, sentita la rispettiva federazione nazionale. Nel medesimo decreto è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti all'ordine. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del consiglio disciolto nonché ogni altra funzione che il Ministro della salute reputi necessaria tenuto conto della specificità della situazione.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento del consiglio direttivo si procede alle nuove elezioni.

Art. 3-sexies.

(Rapporti tra ordini e pubbliche amministrazioni ai fini disciplinari)

1. Gli iscritti all'albo che siano dipendenti di una pubblica amministrazione sono soggetti alle specifiche disposizioni del codice deontologico emanato dalle federazioni, previa approvazione del Ministero della salute, nel rispetto dei principi e delle disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro.

2. Qualora l'ordine venga a conoscenza di fatti imputabili al sanitario compiuti in regime di dipendenza, li segnala all'amministrazione cui questi appartiene.

Conseguentemente:

a) all'articolo 3 sono soppressi i commi 3 e 4;

b) l'articolo 4 è soppresso;

c) all'articolo 6, comma 1, sopprimere la lettera h);

d) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che disciplina:

a) la costituzione e il funzionamento della commissione conciliativa di cui all'articolo 3-bis, comma 3, lettera g) della presente legge;

b) le sanzioni ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione disciplinare di cui all'articolo 3-ter;

c) le modalità di elezione degli organi collegiali degli ordini nel rispetto dei criteri di cui al comma 7 dell'articolo 3-quater;

d) l'organizzazione degli ordini a livello territoriale;

e) le condizioni per la tenuta degli albi, per l'iscrizione agli stessi, l'equivalenza dei titoli ai fini dell'iscrizione nonché la cancellazione dagli albi».

Art. 4

D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4.

(Commissione disciplinare)

«1. Il potere disciplinare nei confronti degli iscritti agli ordini delle professioni sanitarie è esercitato, per ciascuna professione, da una commissione unica regionale, istituita presso l'ordine di ciascun capoluogo di regione.

2. Ogni commissione ha competenza disciplinare nei confronti degli iscritti agli albi degli ordini della regione.

3. Ciascuna commissione è composta da:

a) un membro titolare, che rivesta il ruolo di presidente di ordine provinciale, appartenente alla medesima professione, con funzioni di presidente della commissione;

b) quattro membri titolari, appartenenti alla medesima professione, che non siano iscritti allo stesso albo del sanitario sottoposto a procedimento disciplinare;

c) quattro membri supplenti, appartenenti alla medesima professione, iscritti in albi diversi rispetto a quelli dei membri di cui alla lettera b) del presente comma, che subentrano nel caso in cui il titolare sia iscritto allo stesso albo del sanitario sottoposto a procedimento disciplinare.

4. Le spese per il funzionamento delle commissioni di cui al presente articolo sono poste a carico degli ordini in rapporto al numero degli iscritti.

5. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ordini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, fatte salve le competenze delle federazioni nazionali».

4.100

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:* «salve, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi, nei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei regolamenti in vigore».

b) *dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. La commissione di cui al comma 1 giudica sui procedimenti disciplinari relativi agli iscritti agli albi di sua competenza. La commissione, composta da un numero di consiglieri doppio rispetto a quello degli albi, è eletta dagli iscritti agli stessi in occasione del rinnovo del consiglio direttivo e scade con esso. Non possono essere eletti coloro che si sono candidati alle elezioni del consiglio direttivo dell'ordine, nonché i consiglieri uscenti. La commissione si costituisce in collegio giudicante senza la partecipazione dei consiglieri appartenenti all'albo dell'incolpato.

1-ter. In caso di ordine regionale, interregionale o nazionale la commissione è costituita da cinque membri eletti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 14 e da quattro membri sorteggiati dal consiglio tra gli iscritti all'albo che hanno dato la propria disponibilità in occasione della presentazione delle candidature.»

c) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Qualora l'ordine venga a conoscenza di fatti imputabili al sanitario compiuti in regime di dipendenza, li segnala all'amministrazione cui questi appartiene».

4.101

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:* «salve, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi, nei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei regolamenti in vigore».

b) *dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. La commissione di cui al comma 1 giudica sui procedimenti disciplinari relativi agli iscritti agli albi di sua competenza. La commissione, composta da un numero di consiglieri doppio rispetto a quello degli albi, è eletta dagli iscritti agli stessi in occasione del rinnovo del consiglio direttivo e scade con esso. Non possono essere eletti coloro che si sono candidati alle elezioni del consiglio direttivo dell'ordine, nonché i consiglieri uscenti. La commissione si costituisce in collegio giudicante senza la partecipazione dei consiglieri appartenenti all'albo dell'incolpato.

1-ter. In caso di ordine regionale, interregionale o nazionale la commissione è costituita da cinque membri eletti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 14 e da quattro membri sorteggiati

dal consiglio tra gli iscritti all'albo che hanno dato la propria disponibilità in occasione della presentazione delle candidature».

4.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 sopprimere le parole: «che sono anche dipendenti di una pubblica amministrazione» e le parole: «previo nulla osta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali fatte salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro».

4.3

BIANCHI

Al comma 2, dopo la parola: «*anche*» inserire le seguenti: «*soggetti privati e*».

4.4

BIANCHI

Al comma 2, sopprimere le parole: «previo nulla osta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

4.102

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora l'ordine venga a conoscenza di fatti imputabili al sanitario compiuti in regime di dipendenza, li segnala all'amministrazione cui questi appartiene».

Art. 5

5.100

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. 5.

(Organi delle federazioni nazionali)

1. Gli ordini di cui alla presente legge sono riuniti in federazioni nazionali con sede in Roma.
2. Sono organi delle federazioni nazionali:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio nazionale;
 - c) il comitato centrale;
 - d) il collegio dei revisori contabili.

Art.5-bis.

(Consiglio nazionale)

1. Il consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettivi ordini e commissioni di albo e dai membri eletti di cui al comma 2.
2. Spetta al consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della rispettiva federazione su proposta del comitato centrale.
3. Il consiglio nazionale, su proposta del comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della federazione.
4. Il consiglio nazionale elegge il collegio dei revisori contabili, avente la medesima composizione e funzioni dei collegi operanti presso gli ordini.

Art.5-ter.

(Comitato centrale)

1. Le federazioni sono dirette da un comitato centrale, che dura in carica tre anni, ed è composto da sette membri se gli iscritti ai rispettivi ordini non superano le 50.000 unità, da tredici membri se superano le 50.000 unità.
2. I comitati centrali sono eletti dal consiglio nazionale entro i primi sei mesi dell'anno successivo alla elezione dei presidenti e consigli degli ordini professionali tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto. Ciascun ordine dispone di un voto per ogni 100 iscritti e frazione di 100 iscritti al rispettivo albo.
3. Ogni consigliere rappresenta gli iscritti a tutti gli albi tenuti dagli ordini.
4. Ogni comitato centrale elegge fra i propri componenti un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario. Con il voto della maggioranza dei suoi componenti, il comitato centrale può revocare il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario, e può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero comitato.

5. Presso la federazione è istituita una commissione per gli albi dai quali non risultino eletti almeno due iscritti nel comitato centrale. La commissione è composta da tre membri eletti dai consiglieri degli ordini appartenenti all'albo secondo quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 14. Il comitato centrale convoca la commissione che esprime pareri vincolanti circa le determinazioni che interessano solo gli iscritti all'albo, ed obbligatori per tutte le altre questioni che, a giudizio della commissione, abbiano ricadute sulla professione medesima.

6. Al comitato centrale spettano le seguenti attribuzioni:

- a) rappresentare la categoria a livello nazionale;
- b) vigilare, a livello nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;
- c) vigilare sul rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento professionale;
- d) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi ordini;
- e) promuovere e favorire, a livello nazionale, tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale e professionale degli iscritti;
- f) designare i rappresentanti della federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale;
- g) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli ordini;
- h) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli ordini;
- i) emanare il codice deontologico, previa consultazione con gli ordini, al fine di assicurare il corretto esercizio della professione nell'interesse della collettività e a presidio del decoro e prestigio della professione medesima, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2;
- l) esercitare la funzione disciplinare nei confronti dei consiglieri degli ordini;
- m) garantire l'amministrazione della federazione nazionale;
- n) concorrere alla determinazione degli *standard* qualitativi propri delle prestazioni professionali;
- o) garantire una corretta informazione circa le modalità di esercizio della professione.

7. Contro i provvedimenti adottati ai sensi della lettera h) del comma 6 è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 5-quater.

(Presidente della federazione nazionale)

1. Il presidente ha la rappresentanza della federazione di cui convoca e presiede il comitato centrale ed il consiglio nazionale; il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

Art. 5-quinquies.

(Scioglimento del comitato centrale)

1. I comitati centrali possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente, su proposta del consiglio nazionale che delibera a maggioranza assoluta.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute. Nel medesimo decreto è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti nell'ordine della provincia. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del consiglio disciolto nonché ogni altra funzione che il Ministro della salute reputi necessaria tenuto conto delle specificità della situazione.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento si procede alle nuove elezioni.

Art. 5-sexies.

(Principi degli statuti)

1. Gli statuti e i regolamenti degli ordini e delle federazioni si attengono al rispetto dei principi costituzionali, e ai seguenti principi:

- a) democraticità;
- b) non discriminazione per motivi religiosi, sessuali, razziali, politici o relativi ad altra condizione personale o sociale;
- c) individuazione di meccanismi che garantiscano la reale partecipazione alla vita dell'ordine delle professioni meno rappresentate nel consiglio direttivo;
- d) garanzia di pari opportunità per l'accesso alle cariche elettive;
- e) trasparenza delle azioni intraprese sia verso gli iscritti che verso l'esterno, chiunque ne sia il destinatario e sia che si tratti di azioni intraprese d'ufficio che ad impulso di parte;
- f) leale collaborazione con lo Stato, gli altri enti pubblici e con i cittadini;

g) separazione della funzione di indirizzo politico dalla gestione amministrativa nei casi in cui la pianta organica dell'ordine preveda una funzione di livello dirigenziale.

Conseguentemente:

a) l'articolo 6 è soppresso;

b) all'articolo 14, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e delle federazioni»

c) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le modalità di elezione dei membri della commissione di cui al comma 5 dell'articolo 5-ter».

5.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le amministrazioni di appartenenza si faranno carico dei permessi da garantire a coloro che ricoprono i ruoli istituzionali di cui al comma 2».

5.101

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sopprimere le parole: «previa diffida»;

b) al quarto periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonché ogni altra funzione che il Ministro della salute reputi necessaria tenuto conto delle specificità della situazione».

5.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3 sostituire le parole: «iscritti nell'ordine territoriale» con le parole: «iscritti ad uno degli ordini».

5.3

BIANCHI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «iscritti nell'ordine territoriale» con le parole: «iscritti ad uno degli ordini».

Art. 6

6.1

BIANCHI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «Stato e» inserire le seguenti: «, le istituzioni comunitarie, l'ordinamento dell'Unione europea, i cittadini».

6.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere le seguenti:

«n-bis) determinazione dei compensi per i componenti degli organi di amministrazione e controllo;

n-ter) disciplina delle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, con riferimento alla procedura della nomina dei componenti, alle modalità di costituzione e di funzionamento nonché ai sistemi di riparto delle spese di funzionamento».

6.100

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, IGNAZIO MARINO, SOLIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli statuti stabiliscono infine le modalità cui devono attenersi tutti gli ordini provinciali nella predisposizione di siti informatici, attraverso i quali sono tenuti a dare adeguata pubblicità alle proprie attività, alle attività formative, all'elenco degli iscritti, nonché alle sanzioni disciplinari applicate agli iscritti nel corso della loro attività lavorativa».

6.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli statuti di cui al presente articolo sono adottati anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221».

Art. 7

7.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 sostituire la parola: «facoltà» con la seguente: «diritto».

7.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3 dopo la parola: «*abilitante*» aggiungere le parole: «*o titolo equipollente*».

7.3

BIANCHI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*o titolo equipollente*».

7.100

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5, dopo le parole: «*26 settembre 1994, n. 746*», aggiungere le seguenti: «*che ne fissa le relative competenze professionali*»,».

7.4

D'AMBROSIO LETTIERI, GALLO, COSTA

Al comma 6, *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al 2° rigo, dopo le parole: «*di cui al comma 6*», aggiungere le seguenti: «*lettera a)*,»;

b) alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: "*Hanno altresì facoltà di iscriversi agli albi dell'ordine di cui al comma 6, lettera b) dell'articolo 1 i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, gli assistenti sanitari di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante*".».

7.5

CALABRÒ

Al comma 6, dopo le parole: «*cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare*», aggiungere le seguenti: «*, utilizzate per circolazione extracorporea, per emodinamica e per ecocardiografia*,».

7.101

D'AMBROSIO LETTIERI

Alla fine del comma 6, inserire il seguente periodo: «*L'esercizio professionale degli iscritti agli albi di cui al comma 6 dell'articolo 1 della presente legge è relativo alle competenze previste dai decreti ministeriali sopra citati, nel rispetto delle competenze già previste dalla legge per le categorie professionali della dirigenza medica e sanitaria di cui all'articolo 3, commi 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484*».».

7.6

SACCOMANNO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis Hanno facoltà di iscriversi agli albi dell'ordine di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, gli assistenti sanitari di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante*».

Conseguentemente al medesimo comma sopprimere le parole da: «*i tecnici della prevenzione*» fino a «*17 gennaio 1997, n. 69*».

7.7

SACCOMANNO

Al comma 7, dopo le parole: «*equipollenti a quelli di cui ai commi 2, 3 e 4*» aggiungere le seguenti: «*, nonché gli operatori sanitari non laureati che esercitano professioni sanitarie, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e per i quali le regioni, in armonia con gli obiettivi di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, promuovono il riconoscimento dell'equivalenza*».».

7.8

SACCOMANNO

Al comma 7 sostituire le parole: «*2, 3, e 4*» con le seguenti: «*2, 3, 4, 5 e 6*».

7.9

D'AMBROSIO LETTIERI, GALLO, COSTA

Al comma 7, sostituire le parole: «*commi 2, 3 e 4*» con le seguenti: «*commi 2, 3, 4, 5 e 6*».

7.10

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 10, sopprimere le parole: «*Fatte salve le deroghe previste da norme speciali*».

7.11

BIANCHI

Al comma 10, sopprimere le parole: «*Fatte salve le deroghe previste da norme speciali*».

7.102

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

Al comma 10 sopprimere le parole: «*Fatte salve le deroghe previste da norme speciali*».

7.12

VICARI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. L'iscrizione all'albo costituisce condizione essenziale ed obbligatoria per l'esercizio delle relative professioni sanitarie.».

Art. 8

8.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 sostituire la parola: «*equivalenti*» con la parola: «*equipollenti*».

8.2

BIANCHI

Al comma 1, sostituire la parola: «*equivalenti*» con la parola: «*equipollenti*».

Art. 10

10.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1» con le parole: «Fermo restando il contenuto dell'articolo 1 della presente legge e quanto disposto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233».

10.2

BIANCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1» con le parole: «Fermo restando il contenuto dell'articolo 1 della presente legge e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233».

10.100

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

Al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) la decisione di costituirsi in ordine autonomo sia approvata dalla maggioranza degli iscritti all'albo della professione».

10.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera d) dopo la parola: «*parere*» aggiungere: «*favorevole*».

10.4

BIANCHI

Al comma 1, lettera d) dopo la parola: «*parere*» inserire la seguente: «*favorevole*».

10.101

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

Al comma 1, lettera d) dopo la parola: «*parere*» inserire la seguente: «*favorevole*».

10.102

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, il Ministro della salute, previa verifica della sussistenza delle stesse, avvia la procedura per l'emanazione, con decreto del Presidente della Repubblica, del regolamento che dispone la costituzione del nuovo ordine».

10.103

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Sono fatti salvi i diritti degli iscritti agli albi dell'ordine di cui faceva parte la professione che si costituisce in ordine autonomo, che continuano ad operare nell'ambito dell'ordine originario».

Art. 11

11.100

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. L'esercizio delle funzioni dei professionisti sanitari di cui alla legge n. 43 del 1° febbraio 2006 avviene nei limiti e nel rispetto delle competenze già previste dalle rispettive leggi professionali per le categorie della dirigenza medica e sanitaria di cui all'articolo 3, commi 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484».

11.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 102. Il conseguimento di più lauree o diplomi da diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000."».

11.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 32, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero un'anzianità di servizio di dieci anni presso farmacie di amministrazioni pubbliche, ivi comprese le farmacie comunali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattico sperimentali";».

11.0.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Aggiornamento professionale e verifica)

1. Gli ordini di cui alla presente legge e gli ordini di cui al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, hanno il compito di curare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, verificando il rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte degli iscritti all'albo, anche secondo le indicazioni contenute negli statuti di cui all'articolo 6.

2. Gli ordini controllano il rispetto, da parte degli iscritti all'albo, degli *standard* di qualità della prestazione professionale, fissati dalla Commissione di cui all'articolo 15-*bis* della presente legge e secondo le procedure di verifica stabilite dalla stessa Commissione».

11.0.100

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, IGNAZIO MARINO, SOLIANI

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Gli ordini delle professioni sanitarie di cui alla presente legge sono tenuti all'aggiornamento e alla formazione professionale dei propri iscritti in misura non inferiore a cinquanta ore annue».

Art. 12

12.1

DE LILLO

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «L'individuazione delle suddette associazioni maggiormente rappresentative di ciascun albo è operata in conformità al decreto del Ministero della salute del 19 giugno 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006».

Art. 13

13.1

Il Governo

Al comma 1, dopo le parole: «per ciascuno degli ordini,», inserire le seguenti: «di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 1,».

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Fino all'elezione dei Consigli direttivi, restano in carica gli organi dei Collegi degli infermieri professionali e delle assistenti sanitarie e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI), dei Collegi delle ostetriche e dei Collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica, nonché quelli delle relative Federazioni nazionali che assumono, rispettivamente la denominazione di Consiglio direttivo dell'ordine professionale o Comitato centrale della Federazione Nazionale».

13.2

SACCOMANNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la professione di assistente sanitario confluisce ad ogni effetto nell'ordine di cui all'articolo 1, comma 6-bis».

13.3

D'AMBROSIO LETTIERI, GALLO, COSTA

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 la professione di assistente sanitario confluisce a ogni effetto nell'ordine professionale di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b).».

13.100

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La commissione di cui al comma 1 è composta da cinque membri di cui uno designato dal Ministero della salute, con funzioni di presidente, due designati dall'assessorato regionale alla sanità competente per territorio e due rappresentanti della professione indicati dalle associazioni professionali».

13.4

D'AMBROSIO LETTIERI, GALLO, COSTA

Al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli ordini di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, i rappresentanti sono indicati dalle associazioni riconosciute maggiormente rappresentative».

13.5

SACCOMANNO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli ordini di cui all'articolo 1, commi 4, 6 e 6-bis i rappresentanti sono indicati dalle associazioni riconosciute maggiormente rappresentative».

13.6

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le professioni già costituite in collegi, gli attuali organismi rimangono in carica per il mandato in corso al fine dell'adeguamento alle disposizioni della presente legge».

13.101

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per le professioni già costituite in collegi, gli attuali organismi rimangono in carica fino alla loro scadenza naturale».

13.7

BIANCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le professioni già costituite in collegi, gli attuali organismi rimangono in carica per il mandato in corso al fine dell'adeguamento alle disposizioni della presente legge».

13.0.100

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Commissione per l'amministrazione temporanea delle federazioni)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute nomina con proprio decreto e per ciascuna delle categorie professionali di cui alla presente legge, una commissione straordinaria composta di cinque membri scelti fra gli esercenti la professione, con l'incarico di amministrare le federazioni nazionali e di indire le elezioni per la composizione dei comitati centrali. Tali elezioni hanno luogo non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14.

2. Per le professioni già costituite in federazioni, gli attuali organismi rimangono in carica fino alla loro scadenza naturale».

Art. 14

14.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233 e al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221)

"1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, sopprimere le parole: "al decimo degli iscritti e, comunque,".

2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, sostituire le parole: "in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo.", con le parole: "di domenica, con prosecuzione fino alle ore 15 del lunedì immediatamente successivo".

3. All'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, la parola: "tre" è sostituita dalla parola: "quattro".

4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 la parola: "triennio" è sostituita dalla parola: "quadriennio".

5. All'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 sostituire la parola: "in" con le parole: "fino al".

6. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, le parole: "e una busta" sono eliminate.

7. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, le parole: "e la busta" sono sostituite con le parole: "opportunamente ripiegata in modo che il suo contenuto non sia visibile".

8. Al punto 3, dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, sostituire la parola: "uno" con le parole: "un giorno".

9. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Al professionista iscritto all'albo può essere applicata la sanzione pecuniaria da e 100,00 a e 5.000,00, anche in aggiunta rispetto alle sanzioni di cui al primo comma del presente articolo.

3. Alla sanzione di cui al precedente comma non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Art. 15

15.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Commissione per la qualità delle prestazioni professionali)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è costituita una "Commissione per la qualità delle prestazioni professionali", presieduta dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, composta da:

a) un rappresentante per ciascuna federazione nazionale delle professioni di cui alla presente legge e di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con qualifica di dirigente.

2. La Commissione di cui al precedente comma fissa gli *standard* di qualità delle prestazioni professionali e individua le procedure per la verifica e il controllo del rispetto dei requisiti di qualità».

Art. 16

16.100

SACCOMANNO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. – (*Vigilanza del Ministro della salute*). – 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi.».

Art. 17

17.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di procedimento disciplinare)

1. È abrogata la lettera *f*) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

2. Ferma restando la procedura di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, le funzioni prima spettanti ai presidenti e ai consigli direttivi degli ordini sono esercitate rispettivamente dai presidenti delle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge e dalla commissione stessa».

ORDINE DEL GIORNO

G/0/1142/1/12

DE LILLO

Il Senato,

esaminato l'Atto Senato n. 1142, recante istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione;

premesso che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 (ratificato dalla legge n. 561 del 1956) ha istituito gli Ordini professionali, tra i quali l'ordine dei medici-chirurghi;

considerato che con la legge n. 409 del 1985 si è provveduto a istituire l'Albo professionale dei medici odontoiatri presso ciascun Ordine dei medici chirurghi, in accordo con i processi che si andavano profilando in ambito comunitario volti a configurare un'identità autonoma della professione odontoiatrica rispetto a quella medica;

posto che è in atto un processo volto a realizzare la piena autonomia dei rappresentanti dell'odontoiatria in seno agli organi e alle strutture dell'ordine dei medici-chirurghi ed odontoiatri;

tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'autonomia gestionale, organizzativa, disciplinare e di rappresentanza dell'Albo dei medici chirurghi e dell'Albo degli odontoiatri anche attraverso l'introduzione di nuovi meccanismi elettorali, che garantiscano la libera scelta, per ogni albo, dei rispettivi organismi direttivi, conferendo la rappresentanza legale dell'Ordine dei medici-chirurghi ed odontoiatri e della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi ed odontoiatri al presidente dell'Albo con maggior numero degli iscritti;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una specifica iniziativa legislativa di riforma della citata legge n. 409 del 1985, volta ad assicurare la completa autonomia tra la componente medica e quella odontoiatrica.